



arpea.

Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Area autorizzazione pagamenti Servizio Tecnico

**MANUALE DOMANDA UNICA DELLE ANOMALIE
DALLA CAMPAGNA 2013 E SEGUENTI**

(Modifica anomalie pascoli permanenti)

Rev. 2 del 12/01/2017

CC/plp



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

TITOLO DEL DOCUMENTO	AREA OPERATIVA
MANUALE DOMANDA UNICA DELLE ANOMALIE DALLA CAMPAGNA 2013 E SEGUENTI	AREA AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI E TECNICO R.P.U. - Regime di Pagamento Unico

Revisione	Determinazione ARPEA n.	Data di approvazione della Determinazione ARPEA
0	143	04/11/2013
1	209	07/12/2015
2	15	19/01/2017

Variazioni rispetto al manuale vers.1

Par.	Titolo	Motivazione
27.1	Titoli ordinari: Pascoli magri	Eliminato e sostituito da questa versione
27.2	Pascolo magro foto-interpretato come bosco	Eliminato e sostituito da questa versione

Rev. 2 del 12/01/2017

SC/plp



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Sommario

1.	Normativa di riferimento.....	1
2.	Prati permanenti e pascoli.....	2
1.1	Catalogo Prati e Pascoli domanda unica 2015 e 2016	3
3.	Pascolamento	5
2.1	DGR 3 giugno 2015, n. 22-1510 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 - Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti.....	6
2.2	DGR n. 23-1189 del 16/03/2015 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 – riconoscimento della pratica della guardiania.....	7
2.3	Verifica delle superfici pascolate nel comune di ubicazione degli allevamenti o nei comuni limitrofi	8
2.4	Verifica delle informazioni desunte dalla BDN e loro coerenza con periodi di pascolamento medi.....	8
2	Altre operazioni colturali	8
3	Anomalie.....	9
3.1	PA-01 particelle con attività "pascolo" e "Altre attività" cioè altre operazioni colturali volte al miglioramento 9	
3.2	PAS-02 pascolo con carico standard	10
3.3	PAS-03 pascolo con carico in deroga	10
3.4	PAS-04 stalla non attiva	10
3.5	PAS-05 codice pascolo non valido.....	10
3.6	PAS-06 nessuna consistenza al pascolo BDN	10
3.7	PAS-07 periodo di pascolamento inferiore a 60 gg.....	11
3.8	PAS-08 carico UBA consistenza media stalla non rispettato.....	11
3.9	PAS-09 carico UBA pascolo capi propri non rispettato	11
3.10	PA-10 Carico UBA pascolo capi in guardiania non rispettato	11
3.11	PA-11 Responsabile in alpe.....	12
3.12	PA-12 Controllo consistenza allevamento con esito positivo.....	12
3.13	PA-13 Carico UBA pascolo soddisfatto con capi propri	12
3.14	PA-14 Particelle fuori regione.....	12
3.15	P63-66 Carico UBA non rispettato e P63-77 Mancato sfalcio	12

Rev. 2 del 12/01/2017

SC/plp



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

1. Normativa di riferimento

- il Regolamento (CE) n. 1307/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- il Regolamento (CE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- il Regolamento (CE) n. 641/2014 del 16 giugno 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
- Il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- il Regolamento (CE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Il D.M. n. 6513 del 18/11/2014 Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- il D.M. n. 1420 del 26-2-2015 Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre.
- La circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29/09/2015 "Riforma PAC - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione".

- La circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23/12/2015 "Riforma PAC - Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015.
- La circolare AGEA.2016.48563 del 22/11/2016 Oggetto: Riforma PAC- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – modificazione ed integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23/12/2015 e successive modificazioni e integrazioni.
- La Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2015, n. 23-1189 Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Riconoscimento della "guardiana" quale pratica di pascolo riconosciuta come uso e consuetudine locale ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola".
- La Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 22-1510 Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti ai sensi del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola".
- La Deliberazione della Giunta Regionale 26/04/2016, n. 13-3197 Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM . 1420 del 26 febbraio 2015, articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". D.G.R. 23-1189 del 16/03/2015. Applicazione deroghe a livello regionale.
- La Determinazione ARPEA n.179 del 26/09/2016 "Approvazione della procedura per il riconoscimento del detentore in alpe in qualità di responsabile dell'alpeggio e della procedura per il riconoscimento della transumanza tra alpeggi limitrofi tra loro al fine della verifica del periodo minimo di pascolamento".
- La Determinazione ARPEA n. 2012 del 17/11/2016 "Domanda Unica campagna 2016 – pascoli - condizioni di ammissibilità e obblighi – rispetto termini"
- La Determinazione n. 209 del 07/12/2015 che approva il "Manuale domanda unica delle Anomalie per la campagna 2013 e seguenti" (rev. 2).

2. Prati permanenti e pascoli

Ai sensi del DM 6513 del 18 novembre 2014, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo quando sono accessibili per il pascolamento e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

L'attività agricola deve avere cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a :

- a) Prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- b) Limitare la diffusione delle infestanti;
- c) Mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- d) Non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.

Ai sensi dell'art. 3 del DM 1420 del 26 febbraio 2015 il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

1.1 Catalogo Prati e Pascoli domanda unica 2015 e 2016

All'interno della nuova matrice prodotto intervento chiamata Catalogo Riclassificato i vari prodotti definiti "prati permanenti" ricadono in diverse tipologie identificate da un codice. Di seguito si allega una tabella che da indicazioni sui criteri di mantenimento obbligatori su tali superfici in base al DM del 26 febbraio numero 1420.

Codice intervento	Categoria	Descrizione	Tipologia di prodotto	Vincolo
105	prato permanente, escluse le pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali	tutti i prati permanenti, esclusi interventi 106, 146, 149, 150 e 107	Prati	Sfalcio o pascolo.
106	elementi caratteristici del paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del rer. UE n. 640/2014)	elementi caratteristici del paesaggio protetti da condizionalità, adiacenti ai prati permanenti (cfr. Allegato 1 DM modificativo e integrativo)	Alberi/muretti/siepi/fossati/muretti	nessuno
146	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420	superfici naturalmente mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420: in ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI con o senza tara sopra i 2000 metri di altitudine.	Pascolo oppure sfalcio. Lo sfalcio deve essere dimostrato

Codice intervento	Categoria	Descrizione	Tipologia di prodotto	Vincolo
		l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo		
149	superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 5 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo, anche di terzi)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali), anche con animali di terzi	Pascoli magri con pascolamento terzi. Pascoli superiori a 600 metri (guardiania)	Pascolamento o terzi (guardiania).
150	Pascoli magri di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali).	Pascoli magri	Pascolamento o propri capi
107	superfici con pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del reg. (UE) n. 639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo)	i criteri di mantenimento delle superfici sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni (deroghe alla durata regionali)	Al momento della stesura delle presenti istruzioni la Regione Piemonte non ha riconosciuto pratiche tradizionali pertanto tale codice intervento può essere utilizzato solo in superfici site fuori regione, per le quali le autorità competenti ne abbiano riconosciuto tali pratiche.	

3. Pascolamento

Sulle superfici sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, i criteri di mantenimento sono soddisfatti quando il pascolo è applicato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni; con la determinazione ARPEA n. 179-2016 del 26/09/2016 è stata approvata una procedura per il riconoscimento della transumanza tra alpeggi limitrofi tra loro al fine della verifica del periodo minimo di pascolamento.

La densità minima stabilita è di 0,2 UBA ad ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda e deve essere rispettata su tutte le superfici a pascolo, anche se ubicate nel comune di ubicazione della stalla o ad esso limitrofe.

La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2015, n. 22-1510 ha approvato una deroga alla densità minima stabilita dal DM 1420 del 26 febbraio 2015 come meglio descritto successivamente.

Il calcolo del rapporto UBA ad ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti al pascolo dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento (sfalcio).

Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice ASL) e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici, sono perciò ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

Per pascolamento dei propri animali si intende gli animali di cui il beneficiario è "detentore" all'interno della BDN.

2.1 DGR 3 giugno 2015, n. 22-1510 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 - Carico minimo di bestiame da applicare sui pascoli permanenti

La DGR 3 giugno 2015, n. 22-1510 ha disposto per la campagna 2015 che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 sia rideterminato sulla base delle seguenti indicazioni:

- per tutti i pascoli permanenti posti ad un altitudine superiore ai 600 m s.l.m. il carico minimo di bestiame è pari a 0,07 UBA/ettaro/anno anziché 0,2 UBA/ettaro/anno;
- per la determinazione dell'altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo, in analogia a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-1189 del 16/3/2015, relativa al riconoscimento della "guardiana" quale uso e consuetudine locale;
- qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 600 m s.l.m., il carico minimo di 0,07 UBA/ettaro/anno sarà applicato solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda.

A partire dalla campagna 2016 la DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 stabilisce:

1. che il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, previsto agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 sia rideterminato secondo le seguenti indicazioni:

Anno di domanda UNICA	Altitudine a partire dalla quale è applicabile la deroga m s.l.m.	Carico minimo di bestiame UBA/ha/anno
2016	1000	0,07
2017	1000	0,1
2018	1000	0,15

- per la determinazione dell'altitudine si farà riferimento al collocamento del centroide delle particelle classificate a pascolo;
- qualora l'azienda disponga di pascoli posti solo in parte al di sopra dei 1000 m s.l.m., il carico minimo individuato dalla presente deliberazione sarà applicabile solo a condizione che la superficie a pascolo ubicata sopra tale limite sia superiore al 50% della superficie totale a pascolo permanente desunta dal fascicolo aziendale dell'azienda;

- permane invariato il periodo di pascolamento minimo che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, può essere applicato su tali superfici in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- qualora il pascolo sia dotato di “Piano pastorale foraggero” sarà adottato il carico di bestiame ivi previsto. Le modalità di redazione e di presentazione del piano pastorale verranno definite con apposito atto;

2.2 DGR n. 23-1189 del 16/03/2015 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 – riconoscimento della pratica della guardiania

La DGR n. 23-1189 del 16/03/2015, in deroga al pascolamento dei propri animali, riconosce quale uso e consuetudine locale di pratica di pascolo la guardiania; stabilisce che, nel caso in cui le aziende praticino la guardiania, è individuato nel 30% dei capi detenuti in alpeggio ed espressi in UBA (Unità di Bovino Adulto), il limite massimo ammissibile di animali di proprietà altrui considerabili ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle densità minima degli animali individuati al pascolo; la deroga conseguente al riconoscimento della “guardiania” è applicabile solo alle particelle classificate a pascolo e poste al di sopra del limite altimetrico di 600 m s.l.m.

Nella domanda unica deve essere indicato il detentore dei capi concessi in guardiania al beneficiario; il detentore dei capi in alpeggio deve essere inserito nel modello 7 di monticazione e sulla BDN deve essere valorizzato nel campo “responsabile dell’alpeggio” relativo a ciascun codice pascolo.

Con la determinazione ARPEA n.179-2016 del 26/09/2016 è stata approvata una procedura per il riconoscimento del detentore in alpe, responsabile dell’alpeggio, quale avente diritto al premio, qualora non sia stata inserita l’informazione relativa al responsabile dell’alpeggio nella BDN.

Nel caso in cui un beneficiario abbia indicato in domanda un detentore al quale ha concesso in guardiania capi propri e costui sia a sua volta beneficiario di domanda unica di superfici a pascolo sul medesimo comune, viene riconosciuto il carico al proprietario che ha concesso in guardiania i capi; gli stessi capi quindi non vengono riconosciuti al fine del pagamento delle superfici a chi esercita la guardiania.

La DGR n. 13-3197 del 26/04/2016 stabilisce che le disposizioni di cui alla DGR n. 23-1189 del 16 marzo 2015, che riconosce la “guardiania” quale pratica di pascolo di uso e consuetudine locale siano applicate anche per il 2016 e per le annualità successive ad eccezione del punto 3 che è soppresso; pertanto le aziende che praticano la “guardiania” potranno effettuare il pascolamento

anche mediante animali di proprietà altrui, nel limite massimo del 30% degli animali complessivamente detenuti in alpeggio, su tutte le superfici adibite a pascolo.

2.3 Verifica delle superfici pascolate nel comune di ubicazione degli allevamenti o nei comuni limitrofi

La circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23/12/2015 stabilisce che nel caso in cui le superfici pascolate si trovino nel comune dove è ubicato l'allevamento o nei comuni limitrofi, si procede alla verifica del carico UBA/ha rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dalla BDN alle superfici dichiarate come pascolate.

2.4 Verifica delle informazioni desunte dalla BDN e loro coerenza con periodi di pascolamento medi

Dall'analisi degli scarichi della consistenza dei capi al pascolo dalla BDN sono risultate alcune situazioni anomale con periodi di pascolamento anche superiori all'anno; da una verifica effettuata presso la BDN è risultato che l'anomalia non è dovuta a un errore di sistema ma dipende dal fatto che i capi al pascolo non sono stati correttamente movimentati.

Nei casi in cui il periodo di pascolamento supera sei mesi per gli ovicaprini e 5 mesi per i bovini, l'Ufficio accerta caso per caso, se sono presenti sul portale BDN le registrazioni di monticazione e di demonticazioni e in presenza di riscontro, viene riconosciuto positivo l'iter.

Nel caso contrario, vale a dire in assenza anche di una sola delle due registrazioni, il pagamento non viene eseguito.

2 Altre operazioni colturali

Il D.M. 26-2-2015 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato; al fine di comprovare l'effettività delle operazioni colturali, come dichiarate nella domanda unica, i beneficiari devono presentare entro il 31 dicembre dell'anno campagna, un elaborato contenente le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento effettuato (sinteticamente: dati aziendali, riferimenti catastali delle particelle interessate, superfici interessate dall'intervento per ogni particella, tipologia di intervento a scelta tra: taglio della vegetazione e concimazione organica, trasemina e spietramento; epoca dell'intervento, fatture e ulteriore eventuale documentazione)
- foto dei mappali interessati dall'intervento

- le coordinate geografiche che indicano la localizzazione della foto.

L'elaborato verrà valutato con apposita istruttoria dall'ufficio competente.

3 Anomalie

Di seguito vengono riportate le nuove anomalie generate dai controlli effettuati sui requisiti sopra riportati:

Codice controllo	Descrizione	Impatto
PA-01	particelle con attività "pascolo" e "Altre attività" cioè altre operazioni colturali volte al miglioramento	bloccante
PAS-02	pascolo con carico standard	segnalazione
PAS-03	pascolo con carico in deroga	segnalazione
PAS-04	stalla non attiva	bloccante (su tutti i comuni interessati dal codice stalla bloccato)
PAS-05	codice pascolo non valido	segnalazione
PAS-06	nessuna consistenza al pascolo BDN	bloccante
PAS-07	periodo di pascolamento inferiore a 60 gg	bloccante
PAS-08	carico UBA consistenza media stalla non rispettato	bloccante
PAS-09	carico UBA pascolo capi propri non rispettato	bloccante
PA-10	carico UBA pascolo capi in guardiania non rispettato	bloccante
PA-11	responsabile in alpe	bloccante
PA-12	controllo consistenza allevamento con esito positivo	segnalazione
PA-13	carico UBA pascolo soddisfatto con capi propri	segnalazione
PA-14	particelle fuori regione	segnalazione

3.1 PA-01 particelle con attività "pascolo" e "Altre attività" cioè altre operazioni colturali volte al miglioramento

Viene accesa per bloccare temporaneamente i pagamenti sulla particella per istruttoria ancora in corso.

3.2 PAS-02 pascolo con carico standard

Anno di domanda UNICA	Altitudine a partire dalla quale è applicabile la deroga m s.l.m.	Carico minimo di bestiame UBA/ha/anno
2015	600	0,07
2016	1000	0,07
2017	1000	0,1
2018	1000	0,15

Tabella 1

E' il controllo relativo a quanto stabilito dalle DGR 22-150 del 03/06/2015 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016, segnala che il 50% della superficie dichiarata a pascolo dall'allevatore in Piemonte è posta al di sotto della quota indicata in tabella 1 per anno campagna.

3.3 PAS-03 pascolo con carico in deroga

E' il controllo relativo a quanto stabilito dalle DGR 22-150 del 03/06/2015 e DGR n. 13-3197 del 26/04/2016, segnala che il 50% della superficie dichiarata a pascolo dall'allevatore in Piemonte è posta al di sopra della quota indicata in tabella 1 per anno campagna.

3.4 PAS-04 stalla non attiva

Qualora il controllo verifichi che il beneficiario non aveva una stalla attiva al 15/05/2015, blocca il pagamento sulle superfici dichiarate a pascolo.

3.5 PAS-05 codice pascolo non valido

Segnala che il codice pascolo inserito nella domanda non è formalmente corretto oppure non è presente negli scarichi da BDN.

3.6 PAS-06 nessuna consistenza al pascolo BDN

Blocca le particelle dichiarate con attività "pascolo" qualora non venga riscontrata alcuna registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo nella BDN sul Comune interessato.

Correttiva

Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di riscaricare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

3.7 PAS-07 periodo di pascolamento inferiore a 60 gg

Il controllo verifica che per ciascun comune sul quale risultino particelle con attività "pascolo", dalla consistenza BDN risulti un periodo di pascolamento di almeno 60 giorni.

Correttiva

Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di rincaricare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre. Istruttoria Arpea ai sensi della procedura approvata con determinazione n° 179 del 26/09/2016.

3.8 PAS-08 carico UBA consistenza media stalla non rispettato

Il controllo verifica che la densità minima UBA/ha per le superfici pascolate nel comune di ubicazione dell'allevamento o nei comuni limitrofi venga rispettata impiegando la consistenza media della stalla desunta da BDN.

Correttiva

Verifica delle registrazioni relative alla consistenza di stalla relativa all'anno campagna; nel caso in cui la stalla sia stata chiusa nel corso dell'anno, segnalazione all'ufficio competente ARPEA dell'avvenuta chiusura.

3.9 PAS-09 carico UBA pascolo capi propri non rispettato

Il controllo verifica che la densità minima stabilita riferita all'anno di presentazione della domanda sia rispettata con la consistenza al pascolo desunta dalla BDN per i capi detenuti dal beneficiario.

Correttiva

Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di rincaricare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

3.10 PA-10 Carico UBA pascolo capi in guardiania non rispettato

Il controllo verifica che la densità minima stabilita riferita all'anno di presentazione della domanda sia rispettata con la consistenza al pascolo desunta dalla BDN per i capi detenuti dal beneficiario e per i capi detenuti in guardiania.

Correttiva

- Registrazione delle movimentazioni dei capi al pascolo sul comune interessato e richiesta all'ufficio competente ARPEA di rincaricare la consistenza in BDN; a partire dalla campagna

2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

- Richiesta ad Arpea per errore materiale della modifica delle dichiarazioni relative ai CUAAs proprietari di capi affidati al beneficiario in guardiania, la modifica può essere effettuata una sola volta per ciascuna pratica. A partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

3.11 PA-11 Responsabile in alpe

Il controllo verifica per le pratiche che tra le dichiarazioni rese nella domanda unica hanno inserito un CUAAs in qualità di proprietario di capi affidati in guardiania al beneficiario, qualora i capi di proprietà del beneficiario non fossero sufficienti per il rispetto della densità minima di pascolamento, che il beneficiario nella BDN sia indicato come responsabile al pascolo per l'alpeggio.

Correttiva

- Richiesta ad Arpea per errore materiale della modifica delle dichiarazioni relative ai CUAAs proprietari di capi affidati al beneficiario in guardiania. La modifica può essere effettuata una sola volta per ciascuna pratica. A partire dalla campagna 2016 con determinazione n. 212 del 17/11/2016, la scadenza per il recepimento delle modifiche delle movimentazioni al pascolo è stato fissato alla data del 31 dicembre.

3.12 PA-12 Controllo consistenza allevamento con esito positivo

La segnalazione indica che per le particelle è stata rispettata la densità minima di pascolamento secondo il carico definito nelle anomalie PAS-02 e PAS-03 con i capi propri desunti dalla BDN.

3.13 PA-13 Carico UBA pascolo soddisfatto con capi propri

La segnalazione indica che per le particelle è stata rispettata la densità minima di pascolamento secondo il carico definito nelle anomalie PAS-02 e PAS-03 con i capi propri desunti dalla BDN.

3.14 PA-14 Particelle fuori regione

La segnalazione indica le particelle pascolate ricadenti fuori Regione Piemonte.

3.15 P63-66 Carico UBA non rispettato e P63-77 Mancato sfalcio

L'anomalia viene generata per bloccare le particelle non pascolate o non sfalciate.